



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 206 del reg. gen.

DATA 12.12.2014

OGGETTO: Conferimento incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaquattordici giorno dodici del mese di dicembre alle ore 9.15, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
CALA' SALVATORE	SINDACO		X
SORCE SEBASTIANO	VICE SINDACO	X	
NUCERA VINCENZO	ASSESSORE	X	
LA PIANA GAETANO	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

SOGGETTO PROPONENTE

AREA _____ UFFICIO _____ Data _____ IL RESPONSABILE _____ ORGANO POLITICO GIUNTA COMUNALE Data 9 dicembre 2014 IL SINDACO Salvatore CALA' L'UFFICIO REDIGENTE SEGRETARIO GENERALE Dott. Salvatore GAETANI LISEO	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 9 dicembre 2014 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Salvatore GAETANI LISEO =====
	Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE _____ Addì _____ Il responsabile dell'area finanziaria _____

Su indicazione dell'amministrazione comunale viene predisposta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Conferimento incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 51- commi 2 e 3- della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991 e successive modifiche, competono all'esecutivo poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai dirigenti, tra le altre cose, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti;
- che lo Statuto comunale prevede in capo agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
- che tra i principi cui si informa il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vi è quello della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- che l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 1 e 2, dispone:
 - "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti...";
 - "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";

VERIFICATO che la materia in oggetto, in mancanza di disposizioni contenute in atti di programmazione (bilancio di previsione, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi ecc..) non può essere affrontata e risolta autonomamente e in modo legittimo con l'assunzione di atti tipici di competenza dell'ufficio, non preceduti da atti di indirizzo o da atti cui l'assunzione per legge è demandata agli organi politici;

RAVVISATA la necessità di emanare precisa direttiva per l'indizione di una procedura pubblica preordinata alla costituzione di un elenco ufficiale di avvocati, cui attingere per il conferimento di incarichi nell'interesse del comune;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di fissare quale direttiva cui dovrà attenersi l'ufficio competente nel proporre alla giunta comunale il professionista da nominare, i seguenti punti:

- consultazione di almeno cinque professionisti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l'incarico da affidare fa riferimento e il foro di competenza della causa (individuati sulla base dei seguenti criteri: principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco; specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum);
- affidamento dell'incarico applicando il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sugli importi minimi previsti per ciascuna prestazione dal tariffario forense in vigore o del corrispettivo forfettario più basso (nella ipotesi di parcella da allegare all'offerta, dovranno essere specificati il valore della causa, l'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, un preventivo il più possibile attendibile delle spese e le competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l'obbligo di ricorrervi);
- regolazione del rapporto con apposita scrittura privata, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti, che deve essere controfirmata per accettazione dall'affidatario;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il reddito e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in Suppl. ord. n. 107, alla Gazz. Uff., 2 maggio 2006, n. 100). Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e in particolare gli artt.20, comma 1, e allegato II B punto 21, 27 e 125-comma 12;

VISTO il "Testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 dell'1 giugno 2012 (supplemento ordinario n.2);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di dare mandato al segretario, di conseguenza, ad indire una procedura pubblica preordinata alla costituzione di un elenco ufficiale di avvocati, cui attingere per il conferimento di incarichi nell'interesse del comune, fissando quale direttiva cui dovrà attenersi l'ufficio competente nel proporre alla giunta comunale il professionista da nominare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, i seguenti punti:

- consultazione di almeno cinque professionisti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l'incarico da affidare fa riferimento e il foro di competenza della causa (individuati sulla base dei seguenti criteri: principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco; specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum);

- affidamento dell'incarico applicando il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sugli importi minimi previsti per ciascuna prestazione dal tariffario forense in vigore o del corrispettivo forfettario più basso (nella ipotesi di parcella da allegare all'offerta, dovranno essere specificati il valore della causa, l'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, un preventivo il più possibile attendibile delle spese e le competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l'obbligo di ricorrervi);

- regolazione del rapporto con apposita scrittura privata, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti, che deve essere controfirmata per accettazione dall'affidatario;

3- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita di parere di regolarità contabile;

4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della l.r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva